

L.R. N. 66/2005

**“Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca
marittima e dell’acquacoltura”**

Del C. R. n. 75 del 24/07/2007

Programma pluriennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2010

DOCUMENTO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE STRUTTURALI

ANNO 2009

Indice

Premessa	pag. 5
I.I - Ammodernamento degli impianti ed innovazione delle tecniche di allevamento.....	pag. 7
I.II – Diversificazione dell’attività di pesca: pescaturismo ed ittiturismo	pag. 7
I.II.1 – Pescaturismo	pag. 7
I.II.1.1 – Soggetti beneficiari	pag. 7
I.II.1.2 – Requisiti di accesso	pag. 7
I.II.1.3 – Interventi ammissibili	pag. 8
I.II.1.4 – Spese ammissibili e non ammissibili	pag. 8
I.II.1.5 – Attribuzione priorità	pag. 9
I.II.1.6 – Limiti e vincoli	pag. 10
I.II.1.7 – Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare	pag. 10
I.II.1.8 – Scadenario, modalità di presentazione varianti, rendicontazione degli interventi ed erogazione del contributo	pag. 11
I.II.1.9 – Limite del costo dell’investimento e percentuale di cofinanziamento pubblico	pag. 12
I.II.2 – Ittiturismo	pag. 13
I.II.2.1 – Soggetti beneficiari	pag. 13
I.II.2.2 – Requisiti di accesso	pag. 13
I.II.2.3 – Interventi ammissibili	pag. 14
I.II.2.4 – Spese ammissibili e non ammissibili	pag. 14
I.II.2.5 – Attribuzione priorità	pag. 14
I.II.2.6 – Limiti e vincoli	pag. 15
I.II.2.7 – Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare	pag. 15

I.II.2.8 – Scadenario, modalità di presentazione varianti, rendicontazione degli interventi ed erogazione del contributo	pag. 16
I.II.2.9 – Limite del costo dell’investimento e percentuale di cofinanziamento pubblico	pag. 17
I.III – Porti di pesca	pag. 18
I.III.1 – Soggetti beneficiari	pag. 18
I.III.2 – Requisiti di accesso	pag. 18
I.III.3 – Interventi ammissibili	pag. 19
I.III.4 – Spese ammissibili e non ammissibili	pag. 19
I.III.5 – Attribuzione priorità	pag. 20
I.III.6 – Limiti e vincoli	pag. 21
I.III.7 – Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare	pag. 21
I.III.8 – Scadenario, modalità di presentazione varianti, rendicontazione degli interventi ed erogazione del contributo	pag. 22
I.III.9 – Limite del costo dell’investimento e percentuale di cofinanziamento pubblico	pag. 23
I.IV – Tracciabilità	pag. 24
I.IV.1 – Soggetti beneficiari	pag. 24
I.IV.2 – Requisiti di accesso	pag. 24
I.IV.3 – Interventi ammissibili	pag. 25
I.IV.4 – Spese ammissibili e non ammissibili	pag. 25
I.IV.5 – Attribuzione priorità	pag. 25
I.IV.6 – Limiti e vincoli	pag. 26
I.IV.7 – Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare	pag. 26
I.IV.8 – Scadenario, modalità di presentazione varianti, rendicontazione degli interventi ed erogazione del contributo	pag. 27

I.IV.9 – Limite del costo dell’investimento e percentuale di cofinanziamento pubblico	pag. 28
I.V – Pesca nelle acque interne.....	pag. 29
I.V.1 – Soggetti beneficiari	pag. 29
I.V.2 – Requisiti di accesso	pag. 29
I.V.3 – Interventi ammissibili	pag. 30
I.V.4 – Spese ammissibili e non ammissibili	pag. 30
I.V.5 – Attribuzione priorità	pag. 30
I.V.6 – Limiti e vincoli	pag. 31
I.V.7 – Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare	pag. 31
I.V.8 – Scadenzario, modalità di presentazione varianti, rendicontazione degli interventi ed erogazione del contributo	pag. 32
I.V.9 – Limite del costo dell’investimento e percentuale di cofinanziamento pubblico	pag. 33

Premessa

Il programma pluriennale della pesca professionale e dell'acquacoltura 2007-2010, approvato con delibera di C.R. n.75/2007 e modificato con delibera di C.R. n. 78/2008, prevede che le Province, nel periodo di programmazione 2007-2010, gestiscano attraverso i piani territoriali soprarichiamati le seguenti misure strutturali:

- ammodernamento degli impianti di acquacoltura ed innovazione delle tecniche di allevamento
- diversificazione dell'attività di pesca: pescaturismo ed ittiturismo
- porti di pesca
- tracciabilità dei prodotti
- pesca nelle acque interne

Il presente documento, la cui predisposizione favorisce sul territorio regionale l'applicazione omogenea degli interventi strutturali sopraelencati, contiene le linee guida per l'attuazione delle singole misure e per l'elaborazione dei bandi per l'erogazione dei contributi da parte delle province e fornisce informazioni aggiuntive a quelle già riportate nel programma regionale.

Le informazioni contenute nel documento tengono conto di quanto già disposto dal Piano regionale e di quanto comunicato dalle singole Amministrazioni provinciali e dalle Organizzazioni Professionali a seguito degli accordi presi nel corso di varie riunioni tenutesi negli anni 2008 e 2009 (verbali agli atti del Settore) .

Fermo restando quanto definito dal Programma regionale 2007-2010, gli elementi presi in considerazione nel documento, che dovranno risultare omogenei nelle procedure adottate dalle Province per la selezione delle domande presentate per concorrere ai contributi stanziati dai piani provinciali per le singole misure, sono i seguenti:

- soggetti beneficiari
- requisiti di accesso
- interventi ammissibili
- spese ammissibili e non ammissibili – Per quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 2, del Reg. CE 736/2008, i costi ammissibili devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 55, paragrafi 2 e 5, del regolamento CE n. 1198/2006 e all'art. 26 del Reg. CE n. 498/2007 e devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci.
- attribuzione priorità
- vincoli
- modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare
- scadenziario, modalità di presentazione varianti, rendicontazione degli interventi ed erogazione del contributo
- limite del costo dell'investimento e percentuale di cofinanziamento pubblico

Rispetto a quanto stabilito dal Programma è stato necessario, nel presente documento attuativo, prevedere alcuni adeguamenti tecnici, di cui è stata data comunicazione alla Seconda Commissione Consiliare con note Prot. n. AOO-GRT/281090/G.100 del 24/10/2008 e Prot. n. AOO-GRT/112383/G.100 del 27/04/2009 secondo quanto definito dalla Delibera Consiglio regionale n. 78 del 14 ottobre 2008 che dà mandato alla Giunta di apportare al Programma, in sede di attuazione annuale, adeguamenti che non comportino modifiche sostanziali.

Tali adeguamenti, che non modificano le strategie del programma, si sono resi necessari non solo per consentire l'osservanza delle norme la cui applicazione garantisce la regolare erogazione delle risorse, ma anche per apportare alcuni correttivi alle procedure relative all'attuazione delle misure previste dal Programma.

Tra le modifiche di maggior rilievo risultano quelle riguardanti le modalità di presentazione delle domande di contributo, l'innalzamento del costo totale degli investimenti relativi alla portualità peschereccia e al pescaturismo/ittiturismo, la precisazione che l'esercizio dell'attività di ittiturismo non è subordinata al rilascio delle medesime autorizzazioni previste per il pescaturismo e per l'ammodernamento degli impianti di acquacoltura (modello di bando di cui all'allegato A), qualora le domande presentate sul bando non esauriscano le risorse a disposizione, la possibilità che tali risorse vengano utilizzate direttamente dalle amministrazioni provinciali, per interventi relativi ad impianti di loro proprietà.

I.I - Ammodernamento degli impianti ed innovazione delle tecniche di allevamento

Le linee guida indicate nell'allegato A alla delibera di Giunta Regionale.

I.II - Diversificazione dell'attività di pesca: pescaturismo ed ittiturismo

I.II.1 – Pescaturismo

I.II.1.1 - Soggetti beneficiari

Potranno presentare domanda di contributo:

- a) soggetti singoli o associati in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo rilasciata dall'Autorità marittima dell'Ufficio di iscrizione della barca da pesca;
- b) soggetti singoli o associati sprovvisti dell'autorizzazione di cui al punto precedente. In questo caso il contributo potrà essere concesso ma potrà essere erogato, da parte della Provincia, solo dopo l'acquisizione di detta autorizzazione che dovrà essere trasmessa alla stessa Provincia unitamente alla documentazione di rendicontazione entro i 60 giorni (vale la data del timbro dell'ufficio postale) successivi all'acquisizione della certificazione rilasciata da un organismo riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE e relativa alla idoneità della imbarcazione all'esercizio del pescaturismo. Detta scadenza potrà essere posticipata in presenza di impedimenti amministrativi che ritardino il rilascio dell'autorizzazione da parte della Autorità Marittima competente.

Tra i soggetti singoli o associati di cui alle precedenti lettere a) e b) rientrano:

- le imprese armatrici, iscritte nei Registri delle Imprese di Pesca (RIP) della Regione Toscana, proprietarie delle imbarcazioni da ammodernare, o loro consorzi o cooperative;
- le imprese armatrici o loro consorzi o cooperative, non proprietarie delle imbarcazioni, oggetto d'intervento, iscritte nei Registri delle Imprese di Pesca (RIP) della Regione Toscana, qualora il proprietario accordi il proprio consenso all'esecuzione dei lavori e alla annotazione dei vincoli di cui al successivo paragrafo I.II.1.6 nel Registro Navi Minori e Galleggianti presso l'Ufficio di iscrizione della nave.

I.II.1.2 - Requisiti di accesso

- a) gli interventi da realizzare a bordo devono riguardare barche:
 - iscritte come imbarcazione da pesca nei registri tenuti dagli Uffici marittimi ricadenti nella provincia di
 - essere interamente in dotazione ad imprese ittiche (già insediate) appartenenti alle categorie a) e b) descritte al paragrafo precedente,
 - essere in regola con le normative vigenti per la navigazione e per l'esercizio della pesca professionale
- b) le domande devono essere presentate nel rispetto delle procedure adottate dalle singole Province;
- c) i soggetti richiedenti:
 - devono possedere i requisiti decritti al precedente paragrafo I.II.1.1;
 - devono essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

- devono, nel caso utilizzino personale dipendente, applicare il CCNL di riferimento e adempiere alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- non devono aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società.
- non devono aver ricevuto gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;
- non devono avere ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda; in caso contrario dovrà essere indicato il soggetto erogatore del contributo, l'atto di concessione o di liquidazione, l'entità del contributo ricevuto.

I suddetti requisiti dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

- d) Il beneficiario, in fase di presentazione della domanda di pagamento, qualora il contributo riconosciuto sia superiore a 10.000,00 euro, dovrà dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la propria situazione in merito agli obblighi fiscali ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973.
- e) Le domande devono essere complete della documentazione richiesta e riportata al successivo paragrafo I.II.1.7

I.II.1.3 - Interventi ammissibili

Gli interventi potranno riguardare investimenti a bordo per acquisto, installazione, nonché sostituzione, di attrezzature e complementi necessari ad adeguare le imbarcazioni per il pescaturismo.

Potranno inoltre essere acquistati natanti e barche appoggio finalizzati alla sicurezza ed al trasporto dei turisti.

I.II.1.4 – Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Dette spese potranno riguardare:

- bagni, cucine, sistemazioni coperte, passerelle, scalette, panchine, corrimano e tutto ciò che attiene alla sicurezza dei turisti;
- apparecchiature di bordo finalizzate alla sicurezza dei turisti, compreso VHF anche di tipo portatile, zattere e gonfiabili, giubbotti salvagente per bambini e adulti (il tutto correlato al numero di turisti autorizzati), ad esclusione comunque di beni di facile consumo;
- attrezzatura per la somministrazione di alimenti e bevande (frigoriferi, tavoli ecc) ad esclusione comunque di beni di facile consumo e in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti;

- pc finalizzato all'educazione ambientale e a quanto utile per lo svolgimento a bordo, durante la giornata, di attività di pescaturismo
- spese tecniche e di progettazione, connesse alla realizzazione dell'intervento, sono ammesse complessivamente nella misura massima del 12% del costo dell'investimento ammissibile al netto delle stesse.

Non sono ammissibili le spese riguardanti:

- a. IVA e altre imposte e tasse;
- b. beni e materiale usato;
- c. lavori di ordinaria manutenzione, come calafataggio, chiodatura, verniciatura, sabbiatura dell'intero scafo;
- d. revisione, manutenzione e riparazione del motore e di impianti, attrezzature e macchinari;
- e. acquisto di materiale non durevole, spese di funzionamento e materiale generico non specificamente attinente alle attività di pescaturismo (cioè migliorie che beneficiano le strutture indipendentemente dall'esercizio del pescaturismo);
- f. lavori sullo scafo, se non finalizzati all'attività di pescaturismo;
- g. lavori in economia;
- h. acquisto dell'equipaggiamento di sicurezza obbligatorio per l'equipaggio ed il personale dipendente come razzi di segnalazione, giubbotti salvagenti, cime ecc., di cui al Decreto Interministeriale del 5 agosto 2002 n. 218, art. 4, allegato 1, modificato dal Decreto 26 luglio 2004 n. 231 (ad eccezione di alcune apparecchiature elettroniche sopra specificate tra le spese ammissibili);
- i. acquisto e/o sostituzione degli attrezzi di pesca (reti, palangari, cavi, ecc.);
- j. acquisto ed installazione Blue-Box;
- k. sostituzione, revisione, manutenzione e riparazione dell'apparato propulsivo nonché dell'apparecchiatura elettrica necessaria al motore.

Altre spese ammissibili e non ammissibili sono individuate dal documento sulle spese ammissibili, redatto dal Mi.P.A.F. e dalle Regioni, inerente il FEP 2007-2013 (Reg. CE n.1198/2006).

I.II.1.5 - Attribuzione priorità

E' facoltà di ogni provincia attivare le priorità più rispondenti alle proprie specificità territoriali scegliendole tra quelle di seguito elencate.

Alle priorità scelte la provincia attribuirà il punteggio ritenuto più congruo.

Progetti presentati da soggetti residenti o che operano nelle isole
 Miglioramento strutturale per sicurezza dei turisti
 Numero di turisti imbarcabili autorizzato superiore a
 Acquisto attrezzature per informazione, educazione ambientale
 Miglioramento strutturale per accoglienza dei turisti (bagno, cucina)
 N° pescatori imbarcati
 N° barche interessate al progetto
 N° pescatori giovani
 N° donne interessate al progetto
 Età dell'imbarcazione
 La barca adotta sistemi per la riduzione delle emissioni o per la riduzione dell'inquinamento acustico
 L'imbarcazione non è mai stata oggetto di contributi pubblici
 L'imbarcazione non è stata oggetto di contributi pubblici negli ultimi 5 anni

L'armatore non è stato oggetto di procedimenti penali

Il beneficiario effettua attività di pescaturismo da

I.II.1.6 - Limiti e vincoli

Gli interventi non devono comportare:

- a) incrementi di capacità misurata in termini di stazza e di potenza;
- b) aumento dell'efficacia degli attrezzi da pesca.

I beni agevolati ai sensi del bando, non possono essere distratti dalla nave oggetto di intervento nei **cinque anni** successivi a decorrere dalla data di fine lavori. Il passaggio di proprietà, a qualsiasi titolo esso avvenga, non libera la nave dai gravami anzidetti. I vincoli sono annotati a cura dell'armatore beneficiario (o proprietario), presso l'ufficio d'iscrizione della nave nel Registro Navi Minori e Galleggianti (RR.NN.MM. e GG.).

La barca oggetto di interventi di adeguamento dovrà essere destinata al pescaturismo per almeno 5 anni calcolati a decorrere dalla data di fine lavori.

Durante la procedura di erogazione del contributo non è consentito il subentro di una nuova impresa armatrice;

L'imbarcazione, oggetto di contributo, non può essere venduta al di fuori dei paesi della Comunità europea nei cinque anni successivi la liquidazione del contributo.

La mancata osservanza dei vincoli temporali sopra indicati determinerà la restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

I.II.1.7 - Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare

La domanda di ammissione al finanziamento deve essere indirizzata alla Provincia di

La domanda va presentata mediante raccomandata A/R o direttamente agli uffici provinciali secondo le modalità indicate da ciascuna Provincia. Le Province dovranno in questo senso privilegiare la trasmissione della documentazione per via telematica fornendo le opportune indicazioni.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- relazione descrittiva del progetto contenente gli elementi tecnici e le informazioni richieste da ciascuna Provincia;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'impegno a conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento alle finalità dell'intervento proposto, per la durata minima di cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione della relazione finale che coincide con la data di fine dei lavori ;
- visura camerale, qualora detta documentazione non risulti nella disponibilità delle province;
- certificato di iscrizione al R.I.P. (Registro Imprese di Pesca) mod. 64 C.G. o mod. 14 (pesca);
- estratto dei Registri Navi Minori e Galleggianti;
- copia della licenza di pesca;
- documentazione fotografica che evidenzia le parti dell'imbarcazione che saranno oggetto dell'intervento

- copia fotostatica dell'autorizzazione all'esercizio della pescaturismo se in possesso al momento della presentazione della domanda
- documentazione attestante la congruità dei costi (preventivi di spesa, computi metrici ecc.);
- dichiarazione con la quale il beneficiario si impegna al rispetto del requisito in base al quale l'attività di pescaturismo non risulta prevalente rispetto a quella di pesca professionale.

I.II.1.8 – Scadenzario, modalità di presentazione varianti, rendicontazione degli interventi ed erogazione del contributo

Le domande dovranno essere presentate alle Province entro 60 giorni a datare dal giorno successivo alla pubblicazione del bando (fa fede il timbro postale nel caso di invio tramite raccomandata o la data di presentazione qualora la domanda sia consegnata a mano presso gli uffici provinciali).

Con nota raccomandata l'amministrazione provinciale comunica agli interessati, entro dieci giorni dall'avvio del procedimento ovvero dal giorno seguente a quello fissato come data ultima per la presentazione delle domande, gli estremi di identificazione della domanda e la data del suo ricevimento. Gli estremi di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva.

La Provincia entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, istruisce le domande pervenute e, valutata/constatata la congruità dei costi dell'investimento, compila la graduatoria secondo i punteggi attribuiti alle stesse sulla base delle priorità individuate al precedente punto I.II.1.5.

Nei successivi trenta giorni la graduatoria sarà approvata con atto amministrativo e ne sarà disposta la pubblicazione mediante le procedure normalmente utilizzate dalla Provincia; contestualmente la provincia adotterà l'atto di impegno per la concessione del contributo ammesso.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la Provincia provvederà ad effettuare il controllo delle dichiarazioni sostitutive.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Provincia entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo.

I lavori dovranno essere conclusi entro sei mesi dalla data di comunicazione di inizio dei lavori, salvo concessione da parte della Provincia di un eventuale proroga di ulteriori sei mesi, su richiesta motivata da parte del soggetto beneficiario.

La proroga dovrà essere richiesta alla Provincia prima della data di scadenza del progetto.

È consentita, previa autorizzazione della Provincia di....., la realizzazione in corso d'opera di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti/attrezzature previsti nel progetto originale con altri funzionalmente equivalenti, o la sostituzione motivata della ditta fornitrice prescelta. Tali adattamenti dovranno essere preventivamente comunicati all'amministrazione provinciale.

Sono invece considerate varianti, le modifiche progettuali che comportano tipologie di spesa e/o l'acquisto di forniture non previste nel progetto approvato, ovvero, la soppressione di alcuni interventi e potranno essere accolte a condizione che i lavori realizzati risultino coerenti con gli obiettivi del progetto approvato, mantengano i requisiti di ammissibilità e non facciano variare il punteggio di merito assegnato. Per l'esame delle varianti deve essere presentata alla Provincia di

..... una relazione contenente un prospetto di raffronto tra le voci di spesa previste nel progetto originario e quelli nella variante progettuale, nonché la descrizione degli interventi variati e le rispettive motivazioni.

Le varianti vengono approvate dalla Provincia.

La maggiore spesa derivante dagli adattamenti tecnici/varianti non potranno comportare alcun aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

E' consentita una sola richiesta di variante da produrre entro 45 giorni antecedenti il termine previsto per la conclusione dei lavori che tiene conto anche delle eventuali proroghe concesse.

La rendicontazione degli interventi che consisterà nella documentazione (stabilita da ciascuna Provincia) attestante la regolarità tecnico contabile dell'intervento realizzato, dovrà essere trasmessa (per posta raccomandata/consegnata a mano) alla Provincia entro trenta giorni dalla fine dei lavori.

Relativamente alle spese rendicontate, eventuali scostamenti in aumento o in diminuzione tra gli importi delle singole voci di costo così come definiti in fase di istruttoria saranno ammessi nella misura massima del 10% dell'importo della singola voce di costo interessata.

In fase di rendicontazione, eventuali nuove voci di costo derivanti da imprevisti verificatisi nell'ultima fase di realizzazione del progetto, il cui importo complessivo non rappresenti più del 20% del costo del progetto ammesso a contributo, potranno essere riconosciute previa verifica del mantenimento delle finalità dello stesso progetto.

Dette nuove voci di costo non potranno comportare in alcun modo l'aumento del contributo pubblico già concesso.

La Provincia effettuerà la verifica tecnico amministrativa ed il collaudo tecnico dell'intervento entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

Il contributo sarà liquidato dall'Ente in un'unica soluzione entro i trenta giorni successivi alla chiusura del collaudo tecnico.

I.II.1.9 – Limite del costo dell'investimento e percentuale di cofinanziamento pubblico

Il costo complessivo dei progetti non potrà essere maggiore di 60.000,00 euro.

Il contributo pubblico sarà pari al 40% del costo ammesso.

I.II.2 – Ittiturismo

I.II.2.1 - Soggetti beneficiari

Potranno presentare domanda di contributo:

- gli imprenditori ittici che praticano, in forma singola o associata, l'attività di pesca professionale e/o di acquacoltura

I.II.2.2 - Requisiti di accesso

- gli interventi devono riguardare locali o strutture nelle disponibilità dell'imprenditore ittico;
- le strutture oggetto d'intervento, nelle disponibilità dell'imprenditore ittico, dovranno essere ubicate nel Comune dove viene esercitata l'attività di pesca o di acquicoltura; per l'attività di pesca si intende il Comune in cui è situato il porto di attracco della barca. Dette strutture potranno essere altresì ubicate in altri Comuni costieri o in altri Comuni in cui ricade la residenza dell'imprenditore ittico;
- le domande devono essere presentate nel rispetto delle procedure adottate dalle singole Province;
- i soggetti richiedenti:
 - a) devono possedere i requisiti descritti al precedente paragrafo I.II.2.1;
 - b) devono essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 - c) devono, nel caso utilizzino personale dipendente, applicare il CCNL di riferimento e adempiere alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
 - d) non devono aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 - e) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
 - f) non devono aver ricevuto gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;
 - g) non devono avere ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda; in caso contrario dovrà essere indicato il soggetto erogatore del contributo, l'atto di concessione o di liquidazione, l'entità del contributo ricevuto.

I suddetti requisiti dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

- Il beneficiario, in fase di presentazione della domanda di pagamento, qualora il contributo riconosciuto sia superiore a 10.000,00 euro, dovrà dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n.445, la propria situazione in merito agli obblighi fiscali ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n.602/1973;
- Le domande devono essere complete della documentazione richiesta e riportata al successivo paragrafo I.II.2.7
- I progetti devono essere cantierabili (possessione delle autorizzazioni amministrative necessarie alla loro realizzazione)

I.II.2.3 - Interventi ammissibili

Gli interventi potranno riguardare l'adeguamento delle strutture nelle disponibilità dell'imprenditore e normalmente impiegate nell'impresa ittica; in particolare potranno essere finanziati interventi inerenti la sistemazione dei locali al fine di renderli idonei per l'ospitalità e la ristorazione dei turisti.

I.II.2.4 – Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Potranno essere oggetto di contributo le spese sostenute per l'acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività di ittiturismo e relative ad impianti igienici, cucine, sistemazioni esterne.

Spese tecniche e di progettazione, connesse alla realizzazione dell'intervento, sono ammesse complessivamente nella misura massima del 12% del costo dell'investimento ammissibile al netto delle stesse

Non sono ammissibili le spese riguardanti:

- nuove costruzioni;
- IVA e altre imposte e tasse;
- beni e materiale usato;
- acquisto di materiale non durevole, spese di funzionamento e materiale generico non specificamente attinente alle attività di ittiturismo (cioè miglorie che beneficiano le strutture indipendentemente dall'esercizio dell'ittiturismo);
- lavori in economia.

Altre spese ammissibili e non ammissibili sono individuate dal documento sulle spese ammissibili, redatto dal Mi.P.A.F. e dalle Regioni, inerente il FEP 2007-2013 (Reg. CE n.1198/2006).

I.II.2.5 - Attribuzione priorità

E' facoltà di ogni provincia attivare le priorità più rispondenti alle proprie specificità territoriali scegliendole tra quelle di seguito elencate.

Alle priorità scelte la provincia attribuirà il punteggio ritenuto più congruo.

Progetti presentati da soggetti residenti o che operano nelle isole

Miglioramento strutturale per sicurezza dei turisti

capacità di ricezione turistica

Acquisto attrezzature per informazione, educazione ambientale

Miglioramento strutturale per accoglienza dei turisti (bagno, cucina)

Soggetto singolo o associato

N° componenti del nucleo familiare interessati al progetto

N° nuclei familiari che realizzano il progetto

N° giovani

Le strutture oggetto dell'intervento non sono mai state oggetto di contributi pubblici

Le strutture oggetto dell'intervento non sono state oggetto di contributi pubblici negli ultimi 5 anni

Il beneficiario non è stato oggetto di procedimenti penali

Carattere multifunzionale del progetto (ospitalità, ristorazione, informazione, degustazione ecc.)

Il beneficiario effettua attività di ittiturismo da

I.II.2.6 - Limiti e vincoli

- l'attività di ittiturismo non deve risultare prevalente rispetto all'attività principale (pesca o acquacoltura);
- i prodotti utilizzati devono provenire prevalentemente dall'attività principale (pesca o acquacoltura) svolta dall'imprenditore
- i beni agevolati ai sensi del bando, non possono essere distratti dalla struttura oggetto di intervento nei cinque anni successivi a decorrere dalla data di fine lavori. Il passaggio di proprietà, a qualsiasi titolo esso avvenga, non libera la struttura dai gravami anzidetti.
- la concessione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, della documentazione attestante il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente relativa all'avvio dell'attività.

La struttura oggetto di interventi di adeguamento dovrà essere destinata all'ittiturismo per almeno 5 anni calcolati a decorrere dalla data di fine lavori

Durante la procedura di erogazione del contributo non è consentito il subentro di una nuova impresa;

La struttura oggetto di contributo, non può essere venduta nei cinque anni successivi la liquidazione del contributo.

La mancata osservanza dei vincoli temporali sopra indicati determinerà la restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

I.II.2.7 - Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare

La domanda di ammissione al finanziamento deve essere indirizzata alla Provincia di

La domanda va presentata mediante raccomandata A/R o direttamente agli uffici provinciali secondo le modalità indicate da ciascuna Provincia. Le Province dovranno in questo senso privilegiare la trasmissione della documentazione per via telematica fornendo le opportune indicazioni.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- relazione descrittiva del progetto contenente gli elementi tecnici e le informazioni richieste da ciascuna Provincia;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'impegno a conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento alle finalità dell'intervento proposto, per la durata minima di cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione della relazione finale che coincide con la data di fine dei lavori ;
- visura camerale, qualora detta documentazione non risulti nella disponibilità delle province;
- certificato di iscrizione al R.I.P. (Registro Imprese di Pesca) mod. 64 C.G. o mod. 14 (pesca) e copia della licenza di pesca, qualora la domanda sia presentata da pescatori professionali;

- estratto dei Registri Navi Minori e Galleggianti e documentazione fotografica che evidenzia le parti dell'imbarcazione che saranno oggetto dell'intervento, solo per interventi su imbarcazioni;
- documentazione attestante la congruità dei costi (preventivi di spesa, computi metrici ecc.);
- dichiarazione con la quale il beneficiario si impegna al rispetto del requisito in base al quale l'attività di ittiturismo non risulta prevalente rispetto a quella di pesca professionale.

I.II.2.8 – Scadenzario, modalità di presentazione varianti, rendicontazione degli interventi ed erogazione del contributo

Le domande dovranno essere presentate alle Province entro 60 giorni a datare dal giorno successivo alla pubblicazione del bando (fa fede il timbro postale nel caso di invio tramite raccomandata o la data di presentazione qualora la domanda sia consegnata a mano presso gli uffici provinciali).

Con nota raccomandata l'amministrazione provinciale comunica agli interessati, entro dieci giorni dall'avvio del procedimento ovvero dal giorno seguente a quello fissato come data ultima per la presentazione delle domande, gli estremi di identificazione della domanda e la data del suo ricevimento. Gli estremi di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva.

La Provincia entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, istruisce le domande pervenute e, valutata/constatata la congruità dei costi dell'investimento, compila la graduatoria secondo i punteggi attribuiti alle stesse sulla base delle priorità individuate al precedente punto I.II.2.5

Nei successivi trenta giorni la graduatoria sarà approvata con atto amministrativo e ne sarà disposta la pubblicazione mediante le procedure normalmente utilizzate dalla Provincia; contestualmente la provincia adotterà l'atto di impegno per la concessione del contributo ammesso.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la Provincia provvederà ad effettuare il controllo delle dichiarazioni sostitutive.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Provincia entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo.

I lavori dovranno essere conclusi entro sei mesi dalla data di comunicazione di inizio dei lavori, salvo concessione da parte della Provincia di un eventuale proroga di ulteriori sei mesi, su richiesta motivata da parte del soggetto beneficiario.

La proroga dovrà essere richiesta alla Provincia prima della data di scadenza del progetto.

È consentita, previa autorizzazione della Provincia di....., la realizzazione in corso d'opera di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti/attrezzature previsti nel progetto originale con altri funzionalmente equivalenti, o la sostituzione motivata della ditta fornitrice prescelta. Tali adattamenti dovranno essere preventivamente comunicati all'amministrazione provinciale.

Sono invece considerate varianti, le modifiche progettuali che comportano tipologie di spesa e/o l'acquisto di forniture non previste nel progetto approvato, ovvero, la soppressione di alcuni interventi e potranno essere accolte a condizione che i lavori realizzati risultino coerenti con gli

obiettivi del progetto approvato, mantengano i requisiti di ammissibilità e non facciano variare il punteggio di merito assegnato. Per l'esame delle varianti deve essere presentata alla Provincia di una relazione contenente un prospetto di raffronto tra le voci di spesa previste nel progetto originario e quelli nella variante progettuale, nonché la descrizione degli interventi variati e le rispettive motivazioni.

Le varianti vengono approvate dalla Provincia.

La maggiore spesa derivante dagli adattamenti tecnici/varianti non potranno comportare alcun aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

E' consentita una sola richiesta di variante da produrre entro i 45 giorni antecedenti il termine previsto per la conclusione dei lavori che tiene conto anche delle eventuali proroghe concesse.

La rendicontazione degli interventi che consisterà nella documentazione (stabilita da ciascuna Provincia) attestante la regolarità tecnico contabile dell'intervento realizzato, dovrà essere trasmessa (per posta raccomandata/consegnata a mano) alla Provincia entro trenta giorni dalla fine dei lavori.

Relativamente alle spese rendicontate, eventuali scostamenti in aumento o in diminuzione tra gli importi delle singole voci di costo così come definiti in fase di istruttoria saranno ammessi nella misura massima del 10% dell'importo della singola voce di costo interessata.

In fase di rendicontazione, eventuali nuove voci di costo derivanti da imprevisti verificatisi nell'ultima fase di realizzazione del progetto, il cui importo complessivo non rappresenti più del 20% del costo del progetto ammesso a contributo, potranno essere riconosciute previa verifica del mantenimento delle finalità dello stesso progetto.

Dette nuove voci di costo non potranno comportare in alcun modo l'aumento del contributo pubblico già concesso.

La Provincia effettuerà la verifica tecnico amministrativa ed il collaudo tecnico dell'intervento entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

Il contributo sarà liquidato dall'Ente in un'unica soluzione entro i trenta giorni successivi alla chiusura del collaudo tecnico.

I.II.2.9 – Limite del costo dell'investimento e percentuale di cofinanziamento pubblico

Il costo complessivo dei progetti non potrà essere maggiore di 60.000,00 euro.

Il contributo pubblico sarà pari al 40% del costo ammesso.

I.III. – Porti di pesca

I.III.1 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del presente regime d'aiuto:

- a) Soggetti pubblici
- b) Soggetti privati rappresentati da imprese di pesca singole o associate

I.III.2 - Requisiti di accesso

- Gli interventi potranno essere effettuati in aree destinate e/o utilizzate all'ormeggio delle barche da pesca, ai luoghi di sbarco, ai ripari di pesca. Gli interventi potranno essere altresì realizzati al di fuori di dette aree, qualora gli spazi al loro interno dovessero risultare insufficienti.
- le domande devono essere presentate nel rispetto delle procedure adottate dalle singole Province;
- i soggetti privati richiedenti:
 - a) devono possedere i requisiti descritti al precedente paragrafo I.III.1;
 - b) devono essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 - c) devono essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
 - d) non devono aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 - e) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
 - f) non devono aver ricevuto gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;
 - g) non devono avere ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda; in caso contrario dovrà essere indicato il soggetto erogatore del contributo, l'atto di concessione o di liquidazione, l'entità del contributo ricevuto.

I suddetti requisiti dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n.445.

- Il beneficiario, in fase di presentazione della domanda di pagamento, qualora il contributo riconosciuto sia superiore a 10.000,00 euro, dovrà dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n.445, la propria situazione in merito agli obblighi fiscali ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n.602/1973;

- Le domande devono essere complete della documentazione richiesta e riportata al successivo paragrafo I.III.7
- I progetti devono essere cantierabili. Per i progetti presentati dalle Amministrazioni pubbliche il possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie alla loro realizzazione deve essere prodotto entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

I.III.3 - Interventi ammissibili

Gli interventi dovranno riguardare l'ammmodernamento delle aree portuali pescherecce nonché l'adeguamento di ogni altra area destinata alla pesca così come definita alla prima alinea del precedente paragrafo.

I.III.4- Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Dette spese dovranno riguardare l'acquisto, l'installazione ed ogni altra opera necessaria all'adeguamento delle aree strutture esistenti al fine di:

- a) organizzare i ricoveri per le attrezzature e la riparazione degli attrezzi da pesca e lo sviluppo di attività connesse o integrative della pesca;
- b) dotare le aree interessate delle attrezzature necessarie alla fornitura del carburante, del ghiaccio, dell'acqua e dell'energia elettrica;
- c) migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento e magazzinaggio, di vendita dei prodotti della pesca;
- d) attrezzare le aree per la riparazione e la manutenzione delle barche da pesca;
- e) migliorare o realizzare le banchine (anche amovibili) o i pontili per l'attracco delle barche;
- f) dotare le aree di strutture idonee al deposito ed al trattamento degli scarti e dei rifiuti.

Le spese tecniche e di progettazione, connesse alla realizzazione dell'intervento, sono ammesse complessivamente nella misura massima del 12% del costo dell'investimento ammissibile al netto delle stesse.

Non sono ammissibili le spese riguardanti:

- IVA e altre imposte e tasse, salvo che per i soggetti pubblici;
- beni e materiale usato;
- lavori di ordinaria manutenzione, come operazioni di pulizia, rifacimento conservativo e qualsiasi altro genere di opere che non inserisca elementi aggiuntivi in termini di fruibilità per gli imprenditori ittici;
- revisione, manutenzione e riparazione di attrezzature e servizi che non si prefigurino come manutenzione straordinaria e ristrutturazione;
- acquisto di materiale non durevole;
- lavori in economia eseguiti direttamente dal beneficiario;
- acquisto di equipaggiamento di sicurezza obbligatorio come definito dalla normativa vigente;
- opere e relative varianti eseguite in difformità dagli strumenti urbanistici e dalle normative vigenti in materia urbanistica, previdenziale e, per i beneficiari soggetti pubblici, anche in difformità dalla disciplina degli appalti e lavori pubblici.

Altre spese ammissibili e non ammissibili sono individuate dal documento sulle spese ammissibili, redatto dal Mi.P.A.F. e dalle Regioni, inerente il FEP 2007-2013 (Reg. CE n.1198/2006).

I.III.5 - Attribuzione priorità

Fermo restando la possibilità da parte della Provincia di attribuire un punteggio di priorità ad uno o più degli interventi previsti dal programma regionale e riportati alle lettere da a) ad f) del paragrafo I.III.4

E' facoltà di ogni provincia attivare le priorità più rispondenti alle proprie specificità territoriali scegliendole tra quelle di seguito elencate.

Alle priorità scelte la provincia attribuirà il punteggio ritenuto più congruo.

progetti presentati da soggetti residenti o che operano nelle isole

il beneficiario pubblico partecipa finanziariamente al progetto

l'impresa, cooperativa o consorzio di pesca commercializza il proprio prodotto attraverso un mercato ittico pubblico o privato

l'impresa, cooperativa o consorzio di pesca effettua la prima vendita del prodotto

l'impresa, cooperativa o consorzio di pesca rifornisce prevalentemente il mercato locale

l'impresa, cooperativa o consorzio di pesca effettua anche a trasformazione del prodotto

l'ente pubblico richiedente ha inserito, nei propri strumenti urbanistici portuali vigenti, "cittadelle della pesca" o comunque spazi dedicati appositamente alle attività degli imprenditori ittici

numero di pescatori interessati al progetto

numero di imbarcazioni coinvolte

progetto presentato da soggetti pubblici

migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento e magazzinaggio, di commercializzazione dei prodotti della pesca

migliorare le condizioni di trattamento

migliorare le condizioni di magazzinaggio

migliorare le condizioni di vendita dei prodotti della pesca

dotare le aree interessate delle attrezzature necessarie alla fornitura del carburante

dotare le aree interessate delle attrezzature necessarie alla fornitura dell'acqua

dotare le aree interessate delle attrezzature necessarie alla fornitura dell'energia elettrica

attrezzare le aree per la riparazione e la manutenzione delle barche da pesca

migliorare le banchine o i pontili per l'attracco delle barche, nonché le aree di alaggio

dotare le aree di strutture idonee al deposito ed al trattamento degli scarti e dei rifiuti

il progetto determina un miglioramento della sicurezza

il progetto determina un incremento occupazionale

il progetto determina un incremento di occupati di sesso femminile

il progetto prevede il riutilizzo di superfici portuali dismesse e/o strutture esistenti

il progetto prevede l'impiego e/o realizzazione di sistemi, impianti, macchinari che garantiscono risparmio energetico e/o risparmio idrico

il progetto non è mai stato oggetto di contributi

il progetto non è stato oggetto di contributi negli ultimi cinque anni

il progetto non è stato oggetto di contributi negli ultimi due anni

I.III.6 - Limiti e vincoli

Gli aiuti pubblici sono accordati qualora gli interventi riguardino gli spazi e le attrezzature a disposizione degli operatori e delle imprese del settore.

Durante la procedura di erogazione del contributo non è consentito il subentro di una nuova impresa;

La struttura oggetto di contributo, non può essere venduta nei sette anni successivi la liquidazione del contributo;

I beni agevolati ai sensi del bando, non possono essere distratti dalla struttura oggetto di intervento nei 20 anni successivi a decorrere dalla data di fine lavori.

Il passaggio di proprietà, a qualsiasi titolo esso avvenga, non libera la struttura dai gravami anzidetti.

La mancata osservanza dei vincoli temporali sopra indicati determinerà la restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

I.III.7 - Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare

La domanda di ammissione al finanziamento deve essere indirizzata alla Provincia di

La domanda va presentata mediante raccomandata A/R o direttamente agli uffici provinciali secondo le modalità indicate da ciascuna Provincia. Le Province dovranno in questo senso privilegiare la trasmissione della documentazione per via telematica fornendo le opportune indicazioni.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. relazione descrittiva del progetto contenente gli elementi tecnici e le informazioni richieste da ciascuna Provincia;
- b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'impegno a conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento

- alle finalità dell'intervento proposto, per la durata minima di cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione della relazione finale che coincide con la data di fine dei lavori;
- c. documentazione fotografica relativa alle infrastrutture oggetto di adeguamento e/o dell'area interessata dall'intervento
 - d. visura camerale, qualora detta documentazione non risulti nella disponibilità delle province, e (eventuale, in caso di società) statuto societario con allegato atto di assenso, da parte del Consiglio di Amministrazione, alla presentazione della domanda di finanziamento;
 - e. certificato di iscrizione al R.I.P. (Registro Imprese di Pesca) mod. 64 C.G. o mod. 14 (solo per i soggetti privati);
 - f. copia della licenza di pesca (solo per i soggetti privati);
 - g. documentazione attestante la congruità dei costi (preventivi di spesa, computi metrici ecc.)

La documentazione prodotta deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

I.III.8 – Scadenario, modalità di presentazione varianti, rendicontazione degli interventi ed erogazione del contributo

Le domande dovranno essere presentate alle Province entro 60 giorni a datare dal giorno successivo alla pubblicazione del bando (fa fede il timbro postale nel caso di invio tramite raccomandata o la data di presentazione qualora la domanda sia consegnata a mano presso gli uffici provinciali).

Con nota raccomandata l'amministrazione provinciale comunica agli interessati, entro dieci giorni dall'avvio del procedimento ovvero dal giorno seguente a quello fissato come data ultima per la presentazione delle domande, gli estremi di identificazione della domanda e la data del suo ricevimento. Gli estremi di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva.

La Provincia entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, istruisce le domande pervenute e, valutata/constatata la congruità dei costi dell'investimento, compila la graduatoria secondo i punteggi attribuiti alle stesse sulla base delle priorità individuate al precedente punto I.III.5

Nei successivi trenta giorni la graduatoria sarà approvata con atto amministrativo e ne sarà disposta la pubblicazione mediante le procedure normalmente utilizzate dalla Provincia.; contestualmente la provincia adotterà l'atto di impegno per la concessione del contributo ammesso.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la Provincia provvederà ad effettuare il controllo delle dichiarazioni sostitutive.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Provincia entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo.

I lavori dovranno essere conclusi entro sei mesi dalla data di comunicazione di inizio dei lavori, salvo concessione da parte della Provincia di un eventuale proroga di ulteriori sei mesi, su richiesta motivata da parte del soggetto beneficiario.

La proroga dovrà essere richiesta alla Provincia prima della data di scadenza del progetto.

È consentita, previa autorizzazione della Provincia di....., la realizzazione in corso d'opera di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti/attrezzature previsti nel progetto originale con altri funzionalmente equivalenti, o la sostituzione motivata della ditta fornitrice

prescelta. Tali adattamenti dovranno essere preventivamente comunicati all'amministrazione provinciale.

Sono invece considerate varianti, le modifiche progettuali che comportano tipologie di spesa e/o l'acquisto di forniture non previste nel progetto approvato, ovvero, la soppressione di alcuni interventi e potranno essere accolte a condizione che i lavori realizzati risultino coerenti con gli obiettivi del progetto approvato, mantengano i requisiti di ammissibilità e non facciano variare il punteggio di merito assegnato. Per l'esame delle varianti deve essere presentata alla Provincia di una relazione contenente un prospetto di raffronto tra le voci di spesa previste nel progetto originario e quelli nella variante progettuale, nonché la descrizione degli interventi variati e le rispettive motivazioni.

Le varianti vengono approvate dalla Provincia.

La maggiore spesa derivante dagli adattamenti tecnici/varianti non potranno comportare alcun aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

E' consentita una sola richiesta di variante da produrre entro i 45 giorni antecedenti il termine previsto per la conclusione dei lavori che tiene conto anche delle eventuali proroghe concesse.

La rendicontazione degli interventi che consisterà nella documentazione (stabilita da ciascuna Provincia) attestante la regolarità tecnico contabile dell'intervento realizzato, dovrà essere trasmessa (per posta raccomandata/consegnata a mano) alla Provincia entro trenta giorni dalla fine dei lavori.

Relativamente alle spese rendicontate, eventuali scostamenti in aumento o in diminuzione tra gli importi delle singole voci di costo così come definiti in fase di istruttoria saranno ammessi nella misura massima del 10% dell'importo della singola voce di costo interessata.

In fase di rendicontazione, eventuali nuove voci di costo derivanti da imprevisti verificatisi nell'ultima fase di realizzazione del progetto, il cui importo complessivo non rappresenti più del 20% del costo del progetto ammesso a contributo, potranno essere riconosciute previa verifica del mantenimento delle finalità dello stesso progetto.

Dette nuove voci di costo non potranno comportare in alcun modo l'aumento del contributo pubblico già concesso.

La Provincia effettuerà la verifica tecnico amministrativa ed il collaudo tecnico dell'intervento entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

Il contributo sarà liquidato dall'Ente in un'unica soluzione entro i trenta giorni successivi alla chiusura del collaudo tecnico.

I.III.9 – Limite del costo dell'investimento e percentuale di cofinanziamento pubblico

Il costo complessivo dei progetti non potrà essere maggiore di 100.000,00 euro.

Il contributo pubblico sarà pari al 40% del costo ammesso per progetti presentati da soggetti privati e fino al 100% per progetti presentati da soggetti pubblici

I.IV – Tracciabilità

I.IV.1 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del presente regime d'aiuto:

- a) le imprese armatrici o loro consorzi o cooperative proprietarie di imbarcazioni iscritte nei Registri delle Imprese di Pesca (RIP) della Regione Toscana;
- b) le imprese armatrici o loro consorzi o cooperative, non proprietarie di imbarcazioni iscritte nei Registri delle Imprese di Pesca (RIP) della Regione Toscana;
- c) i mercati ittici o magazzini
- d) i soggetti che operano nella grande distribuzione
- e) il Ce.S.I.T.: in qualità di soggetto coordinatore dell'intervento potrà presentare domanda di contributo previa acquisizione delle richieste di adesione al progetto da parte dei soggetti individuati alle precedenti lettere a), b), c) e d) che operano nel settore ittico nella provincia di

I.IV.2 - Requisiti di accesso

- gli interventi devono essere finalizzati all'estensione del progetto realizzato in convenzione con il Ce.S.I.T. e relativo alla messa a punto di un sistema di tracciabilità;
- i soggetti interessati beneficiari non devono avere già partecipato al progetto CeSIT di cui alla precedente alinea;
- le domande devono essere presentate nel rispetto delle procedure adottate dalle singole Province;
- i soggetti richiedenti:
 - a) devono possedere i requisiti decritti al precedente paragrafo I.IV.1;
 - b) devono essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 - c) devono essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
 - d) non devono aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 - e) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
 - f) non devono aver ricevuto gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;
 - g) non devono avere ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda; in caso contrario dovrà essere indicato il soggetto erogatore del contributo, l'atto di concessione o di liquidazione, l'entità del contributo ricevuto.

I suddetti requisiti dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n.445.

- Il beneficiario, in fase di presentazione della domanda di pagamento, qualora il contributo riconosciuto sia superiore a 10.000,00 euro, dovrà dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n.445, la propria situazione in merito agli obblighi fiscali ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n.602/1973;
- Le domande devono essere complete della documentazione richiesta e riportata al successivo paragrafo I.IV.7

I.IV.3 - Interventi ammissibili

Gli interventi dovranno garantire l'estensione del processo di tracciabilità avviato dal Ce.S.I.T. nel 2007 e quindi raccordarsi con esso.

I.IV.4- Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Dette spese dovranno riguardare l'acquisto e l'installazione delle attrezzature finalizzate a:

- etichettare il prodotto a bordo dei pescherecci
- dotare il Centro Servizi delle attrezzature necessarie per archiviare i dati relativi al prodotto tracciato
- consentire la lettura dei dati riportati in etichetta da parte dei vari soggetti che operano nella filiera: mercati ittici/magazzini di cooperativa, grossisti, dettaglianti (pescherie/supermercati), ristoratori.
- spese di coordinamento.

Le spese tecniche e di progettazione, connesse alla realizzazione dell'intervento, sono ammesse complessivamente nella misura massima del 12% del costo dell'investimento ammissibile al netto delle stesse.

Non sono ammissibili le spese riguardanti:

- attrezzature non funzionali al sistema tracciabilità;
- materiale generico non specificamente attinente alle attività di prima vendita o di conferimento del pescato;
- IVA e altre imposte e tasse, salvo che per i soggetti pubblici;
- beni e materiale usato;
- revisione, manutenzione e riparazione di attrezzature preesistenti;
- acquisto di materiale non durevole;
- lavori in economia eseguiti direttamente dal beneficiario;
- spese di funzionamento.

Altre spese ammissibili e non ammissibili sono individuate dal documento sulle spese ammissibili, redatto dal Mi.P.A.F. e dalle Regioni, inerente il FEP 2007-2013 (Reg. CE n.1198/2006).

I.IV.5 - Attribuzione priorità

E' facoltà di ogni provincia attivare le priorità più rispondenti alle proprie specificità territoriali scegliendole tra quelle di seguito elencate.

Alle priorità scelte la provincia attribuirà il punteggio ritenuto più congruo.

Progetti presentati da soggetti residenti o che operano nelle isole

n.° barche interessate

segmenti della filiera interessati

progetti che interessano tutta la filiera

n.° soggetti che operano nella filiera ittica (mercati, grossisti, dettaglianti, ristoratori, ecc)

quantità di prodotto tracciato

il progetto favorisce l'occupazione (n. occupati, n.donne)

l'impresa, cooperativa o consorzio di pesca effettua la prima vendita del prodotto

l'impresa, cooperativa o consorzio di pesca rifornisce prevalentemente il mercato locale

l'impresa, cooperativa o consorzio di pesca effettua anche la trasformazione del prodotto

I.IV.6 - Limiti e vincoli

I progetti dovranno contenere le informazioni necessarie a garantire il raccordo con il sistema di tracciabilità messo a punto dal Ce.S.I.T. ed allegato al presente documento

Nel progetto dovrà essere indicata l'esatta collocazione delle attrezzature oggetto di contributo

Durante la procedura di erogazione del contributo non è consentito il subentro di una nuova impresa;

La struttura oggetto di contributo, non può essere venduta nei cinque anni successivi la liquidazione del contributo

I beni agevolati ai sensi del bando, non possono essere distratti dalla struttura oggetto di intervento nei cinque anni successivi a decorrere dalla data di fine lavori. Il passaggio di proprietà, a qualsiasi titolo esso avvenga, non libera la struttura dai gravami anzidetti.

La mancata osservanza dei vincoli temporali sopra indicati determinerà la restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

I.IV.7 - Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare

La domanda di ammissione al finanziamento deve essere indirizzata alla Provincia di

La domanda va presentata mediante raccomandata A/R o direttamente agli uffici provinciali secondo le modalità indicate da ciascuna Provincia. Le Province dovranno in questo senso privilegiare la trasmissione della documentazione per via telematica fornendo le opportune indicazioni.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- relazione descrittiva del progetto contenente gli elementi tecnici e le informazioni richieste da ciascuna Provincia;
- per i soggetti aderenti al progetto del Ce.S.I.T.: documentazione attestante l'adesione al progetto del Ce.S.I.T. dei soggetti interessati (imprese di pesca, mercati, grossisti ecc.);

- per i soggetti che si presentano per conto proprio: attestazione del Ce.S.I.T. circa la conformità del progetto. Detta attestazione potrà anche essere richiesta al Ce.S.I.T., da parte della provincia, successivamente alla presentazione della domanda;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'impegno a conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento alle finalità dell'intervento proposto, per la durata minima di cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione della relazione finale che coincide con la data di fine dei lavori ;
- documentazione fotografica relativa alle strutture presso le quali sono collocate le attrezzature ed elementi utili ad individuare la loro precisa localizzazione;
- visura camerale, qualora detta documentazione non risulti nella disponibilità delle province;
- certificato di iscrizione al R.I.P. (Registro Imprese di Pesca) mod. 64 C.G. o mod. 14;
- copia della licenza di pesca delle barche interessate;
- documentazione attestante la congruità dei costi (preventivi di spesa, computi metrici ecc.).

La documentazione prodotta deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

I.IV.8 – Scadenario, modalità di presentazione varianti, rendicontazione degli interventi ed erogazione del contributo

Le domande dovranno essere presentate alle Province entro 60 giorni a datare dal giorno successivo alla pubblicazione del bando (fa fede il timbro postale nel caso di invio tramite raccomandata o la data di presentazione qualora la domanda sia consegnata a mano presso gli uffici provinciali).

Con nota raccomandata l'amministrazione provinciale comunica agli interessati, entro dieci giorni dall'avvio del procedimento ovvero dal giorno seguente a quello fissato come data ultima per la presentazione delle domande, gli estremi di identificazione della domanda e la data del suo ricevimento. Gli estremi di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva.

La Provincia entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, istruisce le domande pervenute e, valutata/constatata la congruità dei costi dell'investimento, compila la graduatoria secondo i punteggi attribuiti alle stesse sulla base delle priorità individuate al precedente punto I.IV.5

Nei successivi trenta giorni la graduatoria sarà approvata con atto amministrativo e ne sarà disposta la pubblicazione mediante le procedure normalmente utilizzate dalla Provincia; contestualmente la provincia adotterà l'atto di impegno per la concessione del contributo ammesso.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la Provincia provvederà ad effettuare il controllo delle dichiarazioni sostitutive.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Provincia entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo.

I lavori dovranno essere conclusi entro sei mesi dalla data di comunicazione di inizio dei lavori, salvo concessione da parte della Provincia di un eventuale proroga di ulteriori sei mesi, su richiesta motivata da parte del soggetto beneficiario.

La proroga dovrà essere richiesta alla Provincia prima della data di scadenza del progetto.

È consentita, previa autorizzazione della Provincia di....., la realizzazione in corso d'opera di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti/attrezzature previsti nel progetto originale con altri funzionalmente equivalenti, o la sostituzione motivata della ditta fornitrice

prescelta. Tali adattamenti dovranno essere preventivamente comunicati all'amministrazione provinciale.

Sono invece considerate varianti, le modifiche progettuali che comportano tipologie di spesa e/o l'acquisto di forniture non previste nel progetto approvato, ovvero, la soppressione di alcuni interventi e potranno essere accolte a condizione che i lavori realizzati risultino coerenti con gli obiettivi del progetto approvato, mantengano i requisiti di ammissibilità e non facciano variare il punteggio di merito assegnato. Per l'esame delle varianti deve essere presentata alla Provincia di una relazione contenente un prospetto di raffronto tra le voci di spesa previste nel progetto originario e quelli nella variante progettuale, nonché la descrizione degli interventi variati e le rispettive motivazioni.

Le varianti vengono approvate dalla Provincia.

La maggiore spesa derivante dagli adattamenti tecnici/varianti non potranno comportare alcun aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

E' consentita una sola richiesta di variante da produrre entro i 45 giorni antecedenti il termine previsto per la conclusione dei lavori che tiene conto anche delle eventuali proroghe concesse.

La rendicontazione degli interventi che consisterà nella documentazione (stabilita da ciascuna Provincia) attestante la regolarità tecnico contabile dell'intervento realizzato, dovrà essere trasmessa (per posta raccomandata/consegnata a mano) alla Provincia entro trenta giorni dalla fine dei lavori.

Relativamente alle spese rendicontate, eventuali scostamenti in aumento o in diminuzione tra gli importi delle singole voci di costo così come definiti in fase di istruttoria saranno ammessi nella misura massima del 10% dell'importo della singola voce di costo interessata.

In fase di rendicontazione, eventuali nuove voci di costo derivanti da imprevisti verificatisi nell'ultima fase di realizzazione del progetto, il cui importo complessivo non rappresenti più del 20% del costo del progetto ammesso a contributo, potranno essere riconosciute previa verifica del mantenimento delle finalità dello stesso progetto.

Dette nuove voci di costo non potranno comportare in alcun modo l'aumento del contributo pubblico già concesso.

La Provincia effettuerà la verifica tecnico amministrativa ed il collaudo tecnico dell'intervento entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

Il contributo sarà liquidato dall'Ente in un'unica soluzione entro i trenta giorni successivi alla chiusura del collaudo tecnico.

I.IV.9 – Limite del costo dell'investimento e percentuale di cofinanziamento pubblico

Il costo complessivo dei progetti non potrà essere maggiore di 80.000,00 euro.

Il contributo pubblico sarà pari al 40% del costo ammesso.

I.V – Pesca nelle acque interne

I.V.1 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del presente regime d'aiuto i pescatori di professione, in forma singola o associata, in possesso della licenza per esercitare la pesca professionale nelle acque interne, che operano nella provincia di

I.V.2 - Requisiti di accesso

- i soggetti interessati al progetto devono:
 - a) essere in possesso della licenza per la pesca professionale nelle acque interne ed esercitare la propria attività nella provincia di
 - b) essere in regola con le normative vigenti per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne
- le barche oggetto di ammodernamento non devono essere iscritte nel registro comunitario della flotta peschereccia
- le domande devono essere presentate nel rispetto delle procedure adottate dalle singole Province;
- i soggetti richiedenti:
 - a) devono possedere i requisiti decritti al precedente paragrafo I.V.1;
 - b) devono essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 - c) devono essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
 - d) non devono aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 - e) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
 - f) non devono aver ricevuto gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;
 - g) non devono avere ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda; in caso contrario dovrà essere indicato il soggetto erogatore del contributo, l'atto di concessione o di liquidazione, l'entità del contributo ricevuto.

I suddetti requisiti dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n.445.

- Il beneficiario, in fase di presentazione della domanda di pagamento, qualora il contributo riconosciuto sia superiore a 10.000,00 euro, dovrà dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n.445, la propria situazione in merito agli obblighi fiscali ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n.602/1973;
- Le domande devono essere complete della documentazione richiesta e riportata al successivo paragrafo I.V.7;
- I progetti devono essere cantierabili (possesto delle autorizzazioni amministrative necessarie alla loro realizzazione)

I. V.3 - Interventi ammissibili

Gli interventi potranno riguardare la costruzione e l'ammodernamento delle attrezzature per la pesca in acque interne e lagunari:

I.V.4- Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Dette spese potranno riguardare l'acquisto e l'installazione delle attrezzature finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza, di lavoro e la riduzione dell'impatto ambientale

Sono possibili interventi sulle barche (ad eccezione delle nuove costruzioni) a condizione che esse non risultino iscritte nel registro comunitario della flotta peschereccia

Tra le attrezzature sono comprese le banchine o le passerelle ad uso delle barche, le linee di congelamento mobili, centri di consegna del pesce, investimenti per la commercializzazione.

Le spese tecniche e di progettazione, connesse alla realizzazione dell'intervento, sono ammesse complessivamente nella misura massima del 12% del costo dell'investimento ammissibile al netto delle stesse.

Non sono ammissibili le spese riguardanti:

- costruzione di nuove barche;
- IVA e altre imposte e tasse, salvo che per i soggetti pubblici;
- beni e materiale usato;
- revisione, manutenzione e riparazione di attrezzature preesistenti;
- acquisto di materiale non durevole;
- lavori in economia eseguiti direttamente dal beneficiario;
- spese di funzionamento.

Altre spese ammissibili e non ammissibili sono individuate dal documento sulle spese ammissibili, redatto dal Mi.P.A.F. e dalle Regioni, inerente il FEP 2007-2013 (Reg. CE n.1198/2006).

I.V.5 - Attribuzione priorità

E' facoltà di ogni provincia attivare le priorità più rispondenti alle proprie specificità territoriali scegliendole tra quelle di seguito elencate.

Alle priorità scelte la provincia attribuirà il punteggio ritenuto più congruo.

- tipologia di intervento realizzato (miglioramento sicurezza, miglioramento condizioni di lavoro, miglioramento ambientale, ecc.)
- n. pescatori coinvolti
- incremento occupazionale
- verticalizzazione della filiera
- pescatori residenti nella provincia di

I.V.6 - Limiti e vincoli

Le barche oggetto di ammodernamento non devono essere iscritte nel registro comunitario della flotta peschereccia.

Durante la procedura di erogazione del contributo non è consentito il subentro di una nuova impresa;

La struttura oggetto di contributo, non può essere venduta nei cinque anni successivi la liquidazione del contributo

I beni agevolati ai sensi del bando, non possono essere distratti dalla struttura oggetto di intervento nei cinque anni successivi a decorrere dalla data di fine lavori. Il passaggio di proprietà, a qualsiasi titolo esso avvenga, non libera la struttura dai gravami anzidetti.

La mancata osservanza dei vincoli temporali sopra indicati determinerà la restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

I.V.7 - Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare

La domanda di ammissione al finanziamento deve essere indirizzata alla Provincia di

La domanda va presentata mediante raccomandata A/R o direttamente agli uffici provinciali secondo le modalità indicate da ciascuna Provincia. Le Province dovranno in questo senso privilegiare la trasmissione della documentazione per via telematica fornendo le opportune indicazioni.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- relazione descrittiva del progetto contenente gli elementi tecnici e le informazioni richieste da ciascuna Provincia;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'impegno a conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento alle finalità dell'intervento proposto, per la durata minima di cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione della relazione finale che coincide con la data di fine dei lavori ;
- documentazione fotografica relativa alle strutture presso le quali sono collocate le attrezzature ed elementi utili ad individuare la loro precisa localizzazione;
- visura camerale, qualora detta documentazione non risulti nella disponibilità delle province;
- copia della licenza di pesca professionale nelle acque interne;
- documentazione attestante la congruità dei costi (preventivi di spesa, computi metrici ecc.).

La documentazione prodotta deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

I.V.8 – Scadenario, modalità di presentazione varianti, rendicontazione degli interventi ed erogazione del contributo

Le domande dovranno essere presentate alle Province entro 60 giorni a datare dal giorno successivo alla pubblicazione del bando (fa fede il timbro postale nel caso di invio tramite raccomandata o la data di presentazione qualora la domanda sia consegnata a mano presso gli uffici provinciali).

Con nota raccomandata l'amministrazione provinciale comunica agli interessati, entro dieci giorni dall'avvio del procedimento ovvero dal giorno seguente a quello fissato come data ultima per la presentazione delle domande, gli estremi di identificazione della domanda e la data del suo ricevimento. Gli estremi di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva.

La Provincia entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, istruisce le domande pervenute e, valutata/constatata la congruità dei costi dell'investimento, compila la graduatoria secondo i punteggi attribuiti alle stesse sulla base delle priorità individuate al precedente punto I.V.5.

Nei successivi trenta giorni la graduatoria sarà approvata con atto amministrativo e ne sarà disposta la pubblicazione mediante le procedure normalmente utilizzate dalla Provincia; contestualmente la provincia adotterà l'atto di impegno per la concessione del contributo ammesso.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la Provincia provvederà ad effettuare il controllo delle dichiarazioni sostitutive.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Provincia entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo.

I lavori dovranno essere conclusi entro sei mesi dalla data di comunicazione di inizio dei lavori, salvo concessione da parte della Provincia di un eventuale proroga di ulteriori sei mesi, su richiesta motivata da parte del soggetto beneficiario.

La proroga dovrà essere richiesta alla Provincia prima della data di scadenza del progetto.

È consentita, previa autorizzazione della Provincia di....., la realizzazione in corso d'opera di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti/attrezzature previsti nel progetto originale con altri funzionalmente equivalenti, o la sostituzione motivata della ditta fornitrice prescelta. Tali adattamenti dovranno essere preventivamente comunicati all'amministrazione provinciale.

Sono invece considerate varianti, le modifiche progettuali che comportano tipologie di spesa e/o l'acquisto di forniture non previste nel progetto approvato, ovvero, la soppressione di alcuni interventi e potranno essere accolte a condizione che i lavori realizzati risultino coerenti con gli obiettivi del progetto approvato, mantengano i requisiti di ammissibilità e non facciano variare il punteggio di merito assegnato. Per l'esame delle varianti deve essere presentata alla Provincia di una relazione contenente un prospetto di raffronto tra le voci di spesa previste nel

progetto originario e quelli nella variante progettuale, nonché la descrizione degli interventi variati e le rispettive motivazioni.

Le varianti vengono approvate dalla Provincia.

La maggiore spesa derivante dagli adattamenti tecnici/varianti non potranno comportare alcun aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

E' consentita una sola richiesta di variante da produrre entro i 45 giorni antecedenti il termine previsto per la conclusione dei lavori che tiene conto anche delle eventuali proroghe concesse.

La rendicontazione degli interventi che consisterà nella documentazione (stabilita da ciascuna Provincia) attestante la regolarità tecnico contabile dell'intervento realizzato, dovrà essere trasmessa (per posta raccomandata/consegnata a mano) alla Provincia entro trenta giorni dalla fine dei lavori.

Relativamente alle spese rendicontate, eventuali scostamenti in aumento o in diminuzione tra gli importi delle singole voci di costo così come definiti in fase di istruttoria saranno ammessi nella misura massima del 10% dell'importo della singola voce di costo interessata.

In fase di rendicontazione, eventuali nuove voci di costo derivanti da imprevisti verificatisi nell'ultima fase di realizzazione del progetto, il cui importo complessivo non rappresenti più del 20% del costo del progetto ammesso a contributo, potranno essere riconosciute previa verifica del mantenimento delle finalità dello stesso progetto.

Dette nuove voci di costo non potranno comportare in alcun modo l'aumento del contributo pubblico già concesso.

La Provincia effettuerà la verifica tecnico amministrativa ed il collaudo tecnico dell'intervento entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

Il contributo sarà liquidato dall'Ente in un'unica soluzione entro i trenta giorni successivi alla chiusura del collaudo tecnico.

I.V.9 – Limite del costo dell'investimento e percentuale di cofinanziamento pubblico

Il costo complessivo dei progetti non potrà essere maggiore di 30.000,00 euro.

Il contributo pubblico sarà pari al 40% del costo ammesso.